



**CITTÀ DI SOMMA VESUVIANA**  
(Provincia di Napoli)



PROPONENTE: AURIEMMA GIUSEPPE

Pubblicata all'Albo Pretorio al n. 430

AREA: P.O. N. 5 - CONTENZIOSO

per giorni 15 consecutivi a partire dal 28/02/2025

Ufficio:

L'addetto alle Affissioni  
ROMANO MARIA

Numero 3 del 27/02/2025

**COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**N. 25 DEL 27/02/2025**

**OGGETTO:** Adozione dello schema di accordo transattivo tra SO.FI.COOP. s.r.l., Città del mare s.r.l., ATA s.r.l., la ditta Maria Rosaria Villani e Comune di Somma Vesuviana.

L'anno **duemilaventicinque**, addì **ventisette**, del mese di **febbraio**, alle ore **11:00** presso la Sede Comunale, si è riunita la **GIUNTA COMUNALE**, convocata nelle forme di Legge.

Sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Sindaco	DI SARNO SALVATORE	Si	
Vicesindaco	POLLIERE MAURO	Si	
Assessore	MICILLO CRESCENZO	Si	
Assessore	PERNA ROSALINDA	Si	
Assessore	RAIA ROSANNA		Si
Assessore	REGA PASQUALINA	Si	
Assessore	DE FALCO CRESCENZO	Si	
Assessore	GIUSEPPE AURIEMMA	Si	

Totale Presenti: 7

Totale Assenti: 1

**PRESIEDE** l'adunanza il **SALVATORE DI SARNO** nella sua qualità di **Sindaco**.

**ASSISTE** il Vicesegretario Generale **Dott.ssa Emanuela Allocca**

**IL PRESIDENTE**, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto.

## L'ASSESSORE AL CONTENZIOSO

### PREMESSO:

Che con il verbale prot. 18736/2017 del 3.10.2017 il Comune di Somma Vesuviana, le società SO.FI.COOP. s.r.l., la Città del mare s.r.l., ATA s.r.l. e la ditta Maria Rosaria Villani hanno convenuto di affidare la risoluzione delle controversie ad un Collegio arbitrale determinando i quesiti da sottoporli;

Che con deliberazione n. 60 del 19.10.2017, il Consiglio Comunale di Somma Vesuviana, prendeva atto del verbale 18736/2017, disponendo la costituzione del Collegio arbitrale;

Che in data 21/12/2017 presso la Sede Comunale del Comune di Somma Vesuviana, le parti hanno formalizzato l'accordo sul costituendo Collegio arbitrale, come da verbale prot. 25402 di pari data;

Che il Collegio arbitrale si è costituito in data 2 Marzo 2018, in Napoli alla via Vannella Gaetani n. 27, presso lo Studio Legale Merone, nominando quali componenti il Dott. Francesco Iacone (nato a Napoli in data 17/07/1942) Presidente, il Dott. Antonio Merone (nato a Sant'Anastasia in data 15/11/1941) arbitro e l'Avv. Roberto De Masi (nato a Napoli in data 08/05/1961) Arbitro.

Che il collegio così composto ha nominato quale segretario l'avv. Cristina Baglivo.

### CONSIDERATO:

Che con il lodo depositato il 10 aprile 2019, il Collegio Arbitrale costituito giusta deliberazione consiliare n. 60 del 19.10.2017, all'unanimità, ha definito il giudizio tra il Comune di Somma Vesuviana, la [SO.FI.COOP.](#) s.r.l., la Città del Mare s.r.l., la ATA s.r.l. e la ditta Maria Rosa Villani, così disponendo:

- 1) accerta il corretto adempimento della [SO.FI.COOP.](#) s.r.l. (già [SO.FI.COOP.](#) S.p.A.) agli obblighi previsti dalla convenzione rep. 2188 del 14.12.1979 sul corrispettivo per l'acquisizione delle aree oggetto dell'intervento costruttivo e, quindi, accerta l'inesistenza del diritto di credito in capo al Comune di Somma Vesuviana a titolo di corrispettivo per l'acquisizione delle aree oggetto dell'intervento costruttivo di cui alla convenzione rep. 2188 del 14.12.1979;*
- 2) accerta – nei sensi di cui in motivazione – il diritto della [SO.FI.COOP.](#) s.r.l. al risarcimento dei danni ingiustamente subiti a causa della protratta sospensione disposta con provvedimento n. 27.1.1993, ed il conseguente obbligo in capo al Comune di Somma Vesuviana, nella misura di € 271.611,36 (duecentosettantunomilaseicentoundici/36) oltre interessi al saggio legale del 06.04.2000 al soddisfo;*
- 3) accerta il diritto del Comune di Somma Vesuviana al pagamento di ulteriori oneri per l'acquisizione delle aree nel caso di integrale o parziale completamente dell'intervento costruttivo, ed il conseguente obbligo in capo alla [SO.FI.COOP.](#) s.r.l., nella misura specificata in motivazione;*
- 4) accerta il diritto della società ATA s.r.l. al risarcimento dei danni ingiustamente subiti a causa dei provvedimenti comunali sanzionatori ed ostativi al completamento dell'edificio n. 3 del lotto 5/E, ed il conseguente obbligo in capo al Comune di Somma Vesuviana, nella misura di € 915.966,10 (novecentoquindicimilanovecentosessantasei/10) oltre interessi al saggio legale del 25.05.2010 alla*

*data di effettivo soddisfo a titolo di danno emergente e nella misura di € 474.166,80 (quattrocentosettantaquattromilacentosessantasei/80) oltre interessi al saggio legale da calcolarsi a partire dal giorno 25.05.2010 sino alla data di soddisfo a titolo di lucro cessante; salvo, nell'ipotesi di rilascio dei provvedimenti necessari all'illuminazione delle opere – come precisato in motivazione – il diritto al risarcimento in capo alla ATA srl del solo danno da ritardo, nella misura pari agli interessi da calcolarsi al saggio legale sull'importo quantificato a titolo di lucro cessante (€ 474.166,80) a far data dal 25.05.2010 sino al soddisfo;*

*5) accerta il diritto della ditta Maria Rosaria Villani al risarcimento dei danni ingiustamente subiti a causa dei provvedimenti comunali sanzionatori ed ostativi al completamento dell'edificio n. 3 del lotto 5/E, ed il conseguente obbligo in capo al Comune di Somma Vesuviana, nella misura di € 67.109,04 (sessantasettemilacentonove/04) oltre interessi al saggio legale dal giorno 25.05.2010 sino alla data di effettivo soddisfo; salvo il rilascio dei provvedimenti necessari alla ultimazione delle opere come precisato in motivazione;*

*6) accerta e dichiara l'esclusiva responsabilità del Comune di Somma Vesuviana per la mancata adozione dei provvedimenti di esproprio per pubblica utilità delle aree oggetto di convenzione e quindi per la mancata conclusione dei diritti inesequibili con le sentenze della Corte di Appello di Napoli indicate in motivazione e, per l'effetto, accerta e dichiara il diritto della società città del mare s.r.l. in liquidazione al risarcimento dei danni ingiustamente subiti, ed il conseguente obbligo in capo al Comune di Somma Vesuviana, nella misura di € 1.451.221,00 (unmilionequattrocentocinquantunomiladuecentoventuno/00) oltre interessi legali al saggio legale dal 13.02.2006 alla data di effettivo soddisfo a titolo di danno emergente e di € 317.105,70 (trecentodiciassettemilacentocinque/70) oltre interessi al saggio legale a far data dal 29.01.2019 sino al soddisfo a titolo di lucro cessante.*

*6) Per l'effetto, condanna il Comune di Somma Vesuviana al pagamento degli importi indicati ai punti che precedono (punti 2, 4, 5 e 6), rispettivamente in favore della Soficoop srl, della ATA S.R.L., della ditta Maria Rosalia Villani e della Città del Mare S.R.L. in liquidazione.*

*7) Compensa per un terzo le spese e le competenze di lite, condannando il Comune di Somma Vesuviana al pagamento dei restanti due terzi in favore della Soficoop S.R.L., della A.T.A. S.R.L., della Città del Mare S.R.L. in liquidazione e della ditta Maria Rosaria Villani, che si liquidano per l'intero in complessivi Euro 10.000(diecimila), oltre IVA e C.P.A.;*

*8) Pone per due terzi a carico del Comune di Somma Vesuviana e per un terzo a carico della Società Soficoop S.R.L., A.T.A. S.R.L., Città del Mare S.R.L. in liquidazione e ditta Maria Rosaria Villani, il solido tra le parti e salvo rivalsa, le spese per il funzionamento del procedimento arbitrale, ivi compresi i compensi agli arbitri, al C.T.U. e al Segretario, nella misura determinata con separata ordinanza.*

*9) Disattende e rigetta qualsiasi altra domanda, anche di carattere istruttorio, dichiarandole assorbite, nelle decisioni come sopra assunte.*

**ACCERTATO** che il Lodo in data 26/04/2019 veniva notificato all'Avvocato costituito del Comune di Somma Vesuviana per la decorrenza dei termini brevi di impugnazione.

**RILEVATO** che con deliberazione di G.C. n. R.G. 131 del 23/07/2019 veniva affidato all'avv. Aniello Mele con studio in Napoli, al Corso Umberto I n. 75, l'incarico legale per impugnare il Lodo Arbitrale sottoscritto in data 10/04/2019 SO.FI.COOP srl e altri/ Comune di Somma Vesuviana dinanzi alla Corte d'Appello di Napoli;

**ACCERTATO** che con nota prot. n. 17796 del 17/07/2019 l'avv. Aniello Mele relazionava sulle motivazioni dell'impugnativa, evidenziando che *“i margini di impugnativa si riducono notevolmente, tenuto conto anche della particolare natura del giudizio di impugnazione ex art. 829 c.p.c., limitato ai motivi di nullità espressamente previsti dalla norma. Ritengo pertanto, che vi siano i presupposti per procedere all'impugnazione, anche in prospettiva di definizione bonaria della vicenda”*.

**CONSIDERATO** che è pendente presso la Corte d'Appello di Napoli l'impugnazione del Lodo Arbitrale, su capi specifici, da parte del Comune di Somma Vesuviana, con prossima udienza per il 09/07/2025;

**ACCERTATO** che l'impugnativa del lodo è stata limitata al solo capo 6) del dispositivo, laddove gli Arbitri hanno affermato la responsabilità esclusiva del Comune per la mancata conclusione delle procedure espropriative. Di qui la responsabilità risarcitoria dell'Amministrazione (giudizio pendente innanzi alla Corte di Appello di Napoli, Sez. I, R.G. n. 3653/2019), che all'attualità è di € 2.238.365,50 (€1.891.112,76 per danno emergente ed € 347.252,74 per lucro cessante).

Rilevato che per quanto riguarda gli altri capi del lodo arbitrale, non vi è stata impugnativa, in quanto le probabilità di non soccombenza, secondo l'avvocato incaricato del Comune di Somma Vesuviana Aniello Mele, erano notevolmente ridotti, tenuto conto anche della particolare natura del giudizio di impugnazione ex art. 829 c.p.c..

Ne discende che le altre statuizioni della decisione arbitrale (dalla n. 1 alla n. 5) sono divenute definitive con una soccombenza economica nei confronti delle società *Soficoop S.R.L., della A.T.A. S.R.L., e della ditta Maria Rosaria Villani* pari ad € 2.133.817,00 attualizzata.

**CONSTATATO** che l'avvocato Aniello Mele ha rappresentato all'Amministrazione Comunale l'opportunità di valutare una soluzione transattiva della controversia, al fine di evitare un aggravio per le casse dell'Ente.

L'eventuale proposta transattiva dovrà essere conforme all'interesse pubblico e potrebbe consentire una conclusione definitiva della controversia;

**RILEVATO** che la Giunta Comunale con deliberazione n. R.G. 152 del 21/11/2024 forniva al Responsabile dell'ufficio Contenzioso, un indirizzo politico tendente a perseguire un tentativo di bonario componimento della controversia volto a ridurre i rischi e le spese per l'Ente.

**TENUTO CONTO** che il Consiglio Comunale nella seduta del 15/01/2025 respingeva la proposta di deliberazione avente ad oggetto: *“Approvazione dello schema di accordo bonario componimento tra SO.FI.COOP. s.r.l., Città del mare s.r.l., ATA s.r.l., la ditta Maria Rosaria Villani e Comune di Somma*

Vesuviana, regolazione del debito e contestuale riconoscimento del debito fuori bilancio di cui all'art. 194 lett. A) del D. Lgs. 267/2000", e i relativi allegati.

**ATTESO** che con nota prot. 2084 del 19/01/2025 si richiedeva alla controparte una rinegoziazione del debito, chiedendo un ulteriore riduzione dell'importo previsto dall'art 2.2 dello Schema di accordo bonario componimento da 1.850.000,00 a 1.800.000,00.

**CONSTATATO** che con nota prot. n. 2088 del 19/01/2025 in forza del mandato conferitogli dalle società SO.FI.COOP. s.r.l., ATA s.r.l., città del mare s.r.l. in liquidazione e dalla ditta Maria Rosaria Villani, l'avv. Manfredi Nappi comunicava formale adesione al nuovo testo proposto, ribadendo la natura essenziale del termine di 90 giorni per il perfezionamento dell'accordo.

**CONSIDERATO** che tra le parti si sono succeduti incontri e trattative:

- all'esito delle trattative intercorse, le parti costituite intendono definire i rapporti;  
- a tal fine, il Comune di Somma Vesuviana, preso atto delle statuizioni oramai definitive in ordine ai punti 1, 2, 3, 4 e 5 del dispositivo del lodo, ha proposto alla società ATA s.r.l., alla ditta Maria Rosaria Villani ed alla società SO.FI.COOP. s.r.l., a saldo e stralcio del proprio debito economico pari ad € **2.133.817,00 (all'attualità), l'importo di € 1.800.000,00** che sarà corrisposto in quattordici rate annuali, consecutive. Le prime dieci rate, con scadenza dal 30.6.2025 al 30.6.2034, ciascuna dell'importo di euro 123.500,00, le ultime quattro rate, con scadenza dal 30.6.2035 al 30.6.2038, ciascuna dell'importo di euro 141.250,00.

Pertanto, a fronte di tale riconoscimento del credito, la SO.FI.COOP. s.r.l., la ATA s.r.l. e la ditta Maria Rosaria Villani, rispettivamente, rinunciano a mettere in esecuzione i punti 2), 4) e 5) del dispositivo del lodo arbitrale richiamato in premessa che in parte qua si intenderà come mai posto in essere e privo, ab origine, di ogni effetto.

- a fronte della rinuncia al giudizio di impugnazione pendente innanzi la Prima Sezione della Corte d'Appello di Napoli, RG 3653/2019, il Comune di Somma Vesuviana ha proposto alla società Città del mare s.r.l. in liquidazione l'importo di € **1.000.000,00, a saldo e stralcio** di quanto complessivamente quantificato nel lodo di cui alla premessa in riferimento al quesito sottoposto a Collegio arbitrale, **ad oggi pari ad € 2.238.365,50**, rateizzando tale importo in quattordici rate annuali consecutive. Le prime dieci rate, con scadenza dal 30.6.2025 al 30.6.2034, ciascuna dell'importo di euro 66.500,00, le ultime quattro rate, con scadenza dal 30.6.2035 al 30.6.2038, ciascuna dell'importo di euro 83.750,00;

**ACCERTATO** che le parti sono giunte ad un accordo che prevede a fronte del pagamento da parte del Comune di Somma Vesuviana della somma complessiva di € **4.372.182,50** il pagamento della somma di € **2.800.000,00**, *da corrispondere mediante il versamento di 14 rate annuali e consecutive di cui 10 rate da € 190.000,00 dal 30/06/2025 al 30/06/2034, con scadenza al 30 giugno di ogni anno. Le ultime 4 rate annuali e consecutive, saranno di € 225.000,00 dal 30/06/2035 al 30/06/2038, con scadenza al 30 giugno di ogni anno* **senza l'applicazione di interessi o maggiorazioni dovute all'inflazione.**

**VERIFICATO** che la dilazione del pagamento consente al Comune di tutelare l'interesse pubblico, garantendo una pianificazione finanziaria sostenibile tutelando l'equilibrio finanziario, distribuendo

l'impegno economico su più esercizi di bilancio, in conformità all'art. 119 della Costituzione e all'art. 191, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL).

L'accordo di bonario componimento è vantaggioso rispetto ai rischi e ai costi di una possibile definizione giudiziaria sulla parte di lodo impugnata dinnanzi alla Corte d'Appello di Napoli R.G. 3653/2019, che potrebbero comportare un ulteriore aggravio economico per le casse dell'Ente, (Quella non impugnata è all'attualità pari ad € **2.133.817,00**).

**ACCERTATO** che il lodo arbitrale rituale ai sensi dell'art 824 bis del c.p.c., *ha dalla data della sua ultima sottoscrizione gli effetti della sentenza pronunciata dall'autorità giudiziaria*, contiene valutazioni giuridiche e tecniche che hanno orientato le parti verso una soluzione transattiva della controversia.

Atteso che ai sensi dell'art. 824 bis c.p.c. “salvo quanto disposto dall'articolo 825 c.p.c, il lodo ha dalla data della sua ultima sottoscrizione gli effetti della sentenza pronunciata dall'autorità giudiziaria” e dunque sotto il profilo della natura giuridica lo stesso viene equiparato alla sentenza ad esclusione della sua esecutività.

**CONSIDERATA** l'importanza e la delicatezza della vicenda, con deliberazione n. 9 del 04/02/2025, la G.C., incaricava l'avv. Luigi Cerbone di fornire all'Ente un parere legale pro veritate specifico sulle modalità e i tempi di approvazione della transazione SO.FI.COOP. Srl, Città del Mare Srl, Ditta Maria Rosaria Villani / Comune di Somma Vesuviana.

**ACCERTATO** che con nota prot. 5656 del 18/02/2025, l'avv. Luigi Cerbone inviava il proprio parere legale.

**RILEVATO** che nel parere legale, l'avvocato evidenziava che il lodo arbitrale oggetto della transazione, nella parte non impugnata manca del cosiddetto *exequatur* ovvero del decreto di esecutività - la cui competenza spetta al Tribunale nel cui circondario è la sede dell'arbitrato - *ex art. 825 c.c.*, per tal via imponendosi, una netta demarcazione in sede ermeneutica, quindi, procedurale, rispetto alle ipotesi previste, *sub specie di numerus clausus*, dall'art. 194 T.U.E.L. quale norma di carattere eccezionale finalizzata a ricondurre nel sistema di bilancio alcune tipologie di “*debiti fuori bilancio*” espressamente tipizzate, e tassative in quanto derogatorie rispetto all'ordinario procedimento di spesa (*ex multis*, Sezione regionale controllo per la Lombardia, deliberazione n. 34/2020/PAR), come tali non interpretabili estensivamente al di fuori dei casi e dei limiti ivi previsti (cfr., Sezione regionale controllo Basilicata, deliberazione n. 5/2020/PAR).

Concludendo che fuori dai casi previsti dall'art.194 comma 1, non può farsi luogo a riconoscimento di debito fuori bilancio, quindi, l'Ente pubblico è tenuto ad attivare le ordinarie procedure contabili di spesa previste dall'articolo 191 del T.U.E.L. e conseguentemente assumere le obbligazioni scaturenti dagli accordi transattivi.

**CONSIDERATO** che L'art. 1965 c.c. testualmente recita “*La transazione è il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro. Con le reciproche concessioni si possono creare, modificare o estinguere*

*anche rapporti diversi da quello che ha formato oggetto della pretesa e della contestazione delle parti”.*

I criteri costanti enucleati sono i seguenti:

- disponibilità dell’oggetto (art 1966, co. 2 cod. Civ). E’ nulla, infatti, la transazione nel caso in cui i diritti che formano oggetto della lite siano sottratti alla disponibilità delle parti per loro natura o per espressa disposizione di legge. In particolare, il potere sanzionatorio dell’amministrazione e le misure afflittive che ne sono l’espressione possono farsi rientrare nel novero delle potestà e dei diritti indisponibili, in merito ai quali è escluso che possano concludersi accordi transattivi con la parte privata destinataria degli interventi sanzionatori (cfr. Sez. Lombardia n. 1116/2009);
- la patrimonialità del rapporto giuridico, quale requisito essenziale dell’accordo transattivo disciplinato dal codice civile (art.. 1965 e ss.);
- la rispondenza della transazione a criteri di razionalità, congruità e prudente apprezzamento, ai quali deve ispirarsi l’azione amministrativa. In particolare, rileva la convenienza economica della transazione;
- l’esistenza di una controversia giuridica (e non di un semplice conflitto economico), che sussiste o può sorgere quando si contrappongono pretese confliggenti di cui non sia possibile a priori stabilire quale sia giuridicamente fondata;
- l’esistenza di una prestazione (utilitas) effettivamente ricevuta dall’Ente, quale condizione indispensabile che attribuisce la legittimazione giuridica dello stesso a concludere il contratto di transazione;
- l’esclusione che la prestazione oggetto di transazione non riguardi altri i soggetti tenuti all’adempimento;
- l’incertezza del giudizio, intesa quest’ultima in senso relativo, da valutarsi in relazione alla natura delle pretese, alla chiarezza della situazione normativa e ad eventuali orientamenti giurisprudenziali;
- come tutte le scelte discrezionali non è soggetta a sindacato giurisdizionale, se non nei limiti della rispondenza delle stesse a criteri di razionalità, congruità e prudenza dell’apprezzamento, ai quali deve ispirarsi l’azione amministrativa (ex multis, deliberazioni della Sezione di controllo della Lombardia nn. 161/2013/PAR e 128/2013/PAR; C.d.C. sez. contr. Lombardia, deliberazione n. 168/2018).

**ACQUISITO** al riguardo anche il parere dell’avv. Aniello Mele con note prot. n.396 del 07/01/2025, e nota prot. n. 6850 del 26/02/2025 incaricato della difesa dell’ente nell’instaurato contenzioso pendente innanzi alla Corte d’Appello di Napoli R.G.3653/2019, a mezzo delle quali ha evidenziato che *“tenuto conto che il lodo arbitrale è stato solo parzialmente impugnato (per le ragioni già ampiamente espresse nelle precedenti relazioni rese sull’argomento) e del fatto che per la parte impugnata vi è*

*comunque un margine di rischio di parziale o totale soccombenza, come insito in ogni controversia giudiziaria, ritengo si possa procedere alla definizione transattiva";*

**VISTO** il parere legale dell'Avv. Luigi Cerbone sulle modalità e i tempi di approvazione della transazione, acquisito con nota prot.n. 5656 del 18/02/2025.

**VISTA** la Relazione Urbanistica dell'Ing. Fabiana Cuomo Responsabile della P.O.3 acquisita con nota prot. n. 39083 del 03/12/2024.

**VISTO** le note prot. n. 2084 e 2088 del 19/01/2025 con le quali le parti aderivano all'accordo.

**VISTA** la nota prot. n. 6639 del 25/02/2025 con la quale l'assessore al Contenzioso dava indirizzo al Responsabile della P.O.5 di porre in essere tutti gli atti consequenziali all'approvazione dell'atto transattivo.

**VISTA** la bozza dello schema di accordo di bonario componimento tra SO.FI.COOP. s.r.l., Città del mare s.r.l., ATA s.r.l., la ditta Maria Rosaria Villani e Comune di Somma Vesuviana.

### **L'ASSESSORE AL CONTENZIOSO**

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente trascritte, propone alla Giunta Comunale:

**di adottare** lo schema di accordo di bonario componimento, che si allega alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, tra SO.FI.COOP. s.r.l., Città del mare s.r.l., ATA s.r.l., la ditta Maria Rosaria Villani e Comune di Somma Vesuviana, pari all'importo complessivo di € 2.800.000,00 (duemilioniottocentomila/00) da corrispondere mediante il versamento di 14 rate annuali e consecutive di cui 10 rate da € 190.000,00 dal 30/06/2025 al 30/06/2034, con scadenza al 30 giugno di ogni anno. Le ultime 4 rate annuali e consecutive, saranno di € 225.000,00 dal 30/06/2035 al 30/06/2038, con scadenza al 30 giugno di ogni anno" senza l'applicazione di interessi o maggiorazioni dovute all'inflazione.

**di dare atto che** l' accordo di cui al punto precedente troverà copertura finanziaria negli anni, al capitolo 1138.30 "Spese per eventuali transazioni".

**di incaricare** il Responsabile della P.O.5 di porre in essere tutti gli adempimenti consequenziali e necessari utili all'approvazione dell'accordo in Consiglio Comunale ex art. 42, comma 2 lett. I) del D.Lgs n.267/2000.

### **LA GIUNTA COMUNALE**

*[Si dà atto che hanno partecipato alla seduta di Giunta Comunale con collegamento da remoto, gli assessori Micillo, Perna, ].*

**VISTA** la suesposta relazione istruttoria relativa all'argomento indicato in oggetto;

**ACQUISITI** i pareri espressi dai responsabili dei servizi interessati ai sensi dell'art. 49 del TUEL 267/2000.

A voti unanimi, espressi nei modi e forme di legge,

**DELIBERA**

**DI APPROVARE** la proposta di deliberazione, come sopra articolata e che qui s'intende riportata in ogni considerazione.

**DI DICHIARARE**, con distinta e separata votazione resa in forma palese, all'unanimità dei presenti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 134, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

*Sulla proposta di deliberazione che precede, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del T.U.E.L., D.Lgs 267/2000, i sottoscritti esprimono il parere di competenza, come segue:*

**Parere di regolarità tecnica**

Visto per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere **Favorevole**

IL RESPONSABILE  
(P.O. N. 5 - CONTENZIOSO)  
f.to RUGGIERO LUIGI

**Parere di regolarità contabile**

Visto per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere **Favorevole**

IL RESPONSABILE  
(P.O.N.2 - Finanze e Tributi)  
f.to Dott. Nicola Boccia

Il presente verbale viene approvato e così sottoscritto

**Il Sindaco**  
f.to SALVATORE DI SARNO

**Il Vicesegretario Generale**  
f.to Dott.ssa Emanuela Allocca

---

---

**ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione, è dichiarata immediatamente eseguibile il 27/02/2025 ai sensi dell'art. 134, comma 4, d. lgs. n. 267/2000.

Somma Vesuviana li 27/02/2025

Il Vicesegretario Generale  
F.to Dott.ssa Emanuela Allocca

---

---

**AFFISSIONE**

Si certifica, su conforme attestazione dell'addetto alle affissioni, che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio il 28/02/2025 al numero 430 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Somma Vesuviana li 28/02/2025

Il Vicesegretario Generale  
Dott.ssa Emanuela Allocca

---

---

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO**

Somma Vesuviana li 28/02/2025

**IL RESPONSABILE AFFARI GENERALI**  
.....

---

---